

***LE FONTI DEL DIRITTO
VATICANO***

7 giugno 1929

prime sei Leggi dello SCV (Pio XI)

- L. n. I – *Legge Fondamentale della Città del Vaticano*
- L. n. II – *Legge sulle fonti*
- L. n. III – *Legge sulla cittadinanza e il soggiorno*
- L. n. IV – *Legge sull'ordinamento amm.vo*
- L. n. V – *Legge sull'ordinamento economico, commerciale e professionale*
- L. n. VI – *Legge di pubblica sicurezza*

Le riforme dal 2000 ad oggi

- necessità di “dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell’ordinamento giuridico dello SCV”
- “rendere lo SCV sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della Sua missione nel mondo” (*Preambolo della Legge fondamentale del 26 novembre 2000*)

Nuova Legge Fondamentale

- La **L.F. del 26 novembre del 2000**, abroga e sostituisce integralmente la L. n. I del 1929

Art. 1

Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Art. 2

La rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri e con gli altri soggetti di diritto internazionale, per le relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, è riservata al Sommo Pontefice, che la esercita per mezzo della Segreteria di Stato

Art. 3

Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a Se stesso o ad altre istanze, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio

LA NUOVA LEGGE SULLE FONTI

- *Legge sulle fonti del diritto dello SCV, 1° ottobre 2008, n. LXXI, entrata in vigore il 1° gennaio 2009*
- Sostituisce e abroga la L. n. II del 1929

Art. 1

(Fonti principali del diritto)

- 1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.
- 2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.
- 3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.
- 4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.

DIRITTO CANONICO

- Il Dir. Canonico vige ed è immediatamente applicabile nello SCV – è diritto vigente
- L. n. II del 1929, art. 1: “*Sono fonti principali del diritto oggettivo dello SCV:*
 - a) *Il Codex Iuris Canonici (1917) e le Costituzioni Apostoliche*”.

- Legge del 2008, art. 1:
 - Si fa riferimento all'*Ordinamento canonico* nella sua interezza
 - Inoltre l'Ord. canonico è da considerare anche come *prima fonte interpretativa* dell'ordinamento giuridico dello SCV (cann. 16-18 CIC)



- Unione organica e indissolubile tra S. Sede e SCV - tra dir. della Chiesa e dir. dello SCV

E' un rinvio dinamico:

l'intero Ordinamento canonico nella sua effettiva vigenza è automaticamente parte del diritto vaticano applicabile

MATERIE RISERVATE AL DIR. CANONICO

- Art. 4: “le materie riservate dalla legge vaticana alla disciplina canonica sono le seguenti:
- a) la capacità di agire per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli istituti di vita consacrata religiosi e delle società di vita apostolica che siano cittadini vaticani;
- b) il matrimonio;
- c) la prescrizione dei beni ecclesiastici;
- d) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle cause pie;
- e) le forme da osservare nei giudizi per il giuramento delle parti, dei testimoni e dei periti.

Art. 3 *(Recezione della legislazione italiana)*

1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, **in via suppletiva e previo recepimento** da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano.

2. Il recepimento è disposto purché i medesimi **non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico**, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

- Leggi italiane sono applicabili:
 - a) *in via suppletiva* (quando non provvedono le altre fonti);
 - b) *previa recezione* della competente autorità vaticana (a differenza della formulazione del 1929, non sono automaticamente applicabili);

E' un rinvio statico: il testo normativo viene “cristallizzato” al momento del recepimento dell'Ordin. vaticano – sono irrilevanti le successive modifiche normative, da parte del legislatore italiano

.... purch  i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, n  ai principi generali del diritto canonico

Dir. Divino:

- Norme manifestate nella Rivelazione divina, ricavabili dall'Antico e Nuovo Testamento
- Viget a prescindere dal legislatore umano
- E' immodificabile, ma pu  essere oggetto di approfondimenti da parte del Magistero della Chiesa

Dir. Canonico

Il diritto *proprio* della Chiesa cattolica (no delimitazione territoriale) e diritto vigente nello SCV come fonte principale

I Codici vigenti nello SCV

Codice di procedura civile

- **Art. 13, legge n. II del 1929:** “nello SCV si osserva il Cod. di proc. Civ. del Regno d’Italia”
- **1946** - Lo Stato Città del Vaticano si dota di un proprio Codice di procedura civile, promulgato con il *Motu Proprio* di Pio XII «*Con la legge*», 1° maggio 1946 ed entrato in vigore il successivo 1° novembre.

Codice civile

- *Legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II – art. 10: “si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice civile del Regno d'Italia (1865), insieme con le leggi che lo hanno modificato od integrato (...)”*
-
- *Nuova legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI – art. 4: “si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge”*

Codice penale

- *Legge sulle fonti del diritto, 7 giugno 1929, n. II*, art. 4: “si osserva nello SCV il Cod. penale del Regno d’Italia...”
- *Nuova legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI* – art. 7: “Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane” (codice penale italiano Zanardelli del 30 giugno 1889)

Codice di proc. penale

- *Legge sulle fonti del diritto*, 7 giugno 1929, n. II, art. 7: “si osserva nello SCV il Cod. di proc. penale del Regno d’Italia...”
- *Nuova legge sulle fonti del diritto*, 1 ottobre 2008, n. LXXI – art. 8: “Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane”. (Codice di procedura penale italiano del 27 febbraio 1913)

MODIFICHE RECENTI

- Legge n. VIII: NORME COMPLEMENTARI IN MATERIA PENALE – 11 luglio 2013 (Delitti contro l'umanità, contro i minori; delitti in materia di terrorismo...)
- Legge N. IX: LEGGE RECANTE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE – 11 luglio 2013 (estradizione, confisca, giusto processo e presunzione di innocenza...)
- Art. 421 *bis* Cod. pen. – Reato di riciclaggio e autoriciclaggio, introdotto dalla legge 127 del 2010, modificata dalle Legge n. 166 del 2012